



Class. 1.6.3

Prot. n. 024552/21
Del 13/09/2021

CHIARIMENTO N. 3

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 12 MESI, IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E LE AATTSS DI BERGAMO, DELL'INSUBRIA, DELLA MONTAGNA, DELLA VAL PADANA E DI PAVIA.

Operatore economico interessato alla presente procedura ha formulato la richiesta di informazioni complementari volta a richiedere:

1. Con riferimento alle previsioni ex art. "7.3 – Formazione" del Capitolato in particolare i commi 4,5 ed ex art 10, lett. J del Capitolato si segnala che, ai sensi dell'art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. A ciò si aggiunga che l'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 276/2003 dispone "E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base (...) allo stato di salute (...)". Si chiede, pertanto, di confermare che alcun obbligo di consegna della certificazione medica potrà essere imputata all'aggiudicatario e di confermare che eventuali visite mediche anche in fase pre-assuntive saranno effettuate da Codesta stazione appaltante nell'ambito del proprio protocollo sanitario;
2. Con riferimento alle previsioni ex art 4.2 del Capitolato dove prevista come voce di costo "assicurazione responsabilità civile per danni causati a terzi e all'ente" e con riferimento ad eventuali violazioni dell'art 12 (riservatezza) e più in generale in tema di responsabilità civile, si chiede conferma che tali disposizioni non troveranno applicazione con i lavoratori somministrati e che le uniche responsabilità addebitabili all' Agenzia sono quelle riconducibile ai danni causati dai lavoratori diretti. Circa i somministrati, infatti, si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7, d. Lgs. 81/2015 "L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni." Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice e, pertanto, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Si chiede quindi conferma che eventuali responsabilità civile dell'agenzia aggiudicataria si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati, come da normativa vigente;
3. Con riferimento alle previsioni ex art. "7.3 – Formazione" del Capitolato in particolare i commi 1,2,3 ed ex art 10, lett. J del Capitolato si precisa che ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC Programmazione e Gestione Gare
Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)
Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2380

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 D. Lgs. 81/15 L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all'Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l'addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art. 34, comma 3 del D. Lgs 81/2015 e art. 37 co. 5, D. Lgs. n. 81/08 "viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro". Infatti, l'addestramento è definito dallo stesso D. Lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l'unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario è la formazione generale restando in capo a codesta spett. le Amministrazione l'addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo.

In ordine a tale richiesta si precisa che:

1. si conferma, come indicato al § 7.3, terzo paragrafo, del Capitolato Speciale d'Appalto, che la visita medica preassunzione viene effettuata dalla Stazione Appaltante con relativa certificazione;
2. si conferma che la responsabilità civile dei lavoratori somministrati è equiparata a quella dei lavoratori in forza all'Amministrazione, pertanto la medesima ne risponde. In ogni caso, si precisa che l'elencazione dei componenti di costo che formano il moltiplicatore è puramente indicativa;
3. si conferma che l'unica attività di formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario è la formazione generale restando in capo alla Stazione Appaltante l'addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo.

Il presente chiarimento costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura.

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo

Il Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo
Funzionari istruttori: Monica Chierici

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC Programmazione e Gestione Gare
Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123)
Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2380

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969